

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA

"BOVA LIFE - VUA ZOI"

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - FINALITA'

ARTICOLO 1. E' costituita un'Associazione culturale riconosciuta, denominata: **"Bova Life - Vua Zoi"**.

L'Associazione ha sede legale in Bova (Reggio Calabria), attualmente in Via Giuseppe Micheletta n. 1. La sede legale può essere trasferita nell'ambito del medesimo Comune con delibera del Consiglio Direttivo, che provvederà da solo alla modifica statutaria.

L'Associazione non ha fini di lucro ed è apartitica.

L'Associazione è un Ente non commerciale aperto al contributo del volontariato e delle istituzioni civili nonché dell'associazionismo in genere.

L'Associazione ha durata illimitata.

Oggetto - Scopo

ARTICOLO 2. L'Associazione svolge, in Italia e all'estero, ogni attività pertinente e utile al raggiungimento del suo scopo.

L'Associazione persegue l'affermazione dell'identità storica, culturale, ambientale, economica e sociale delle minoranze etniche e linguistiche con particolare riferimento alla minoranza storico-linguistica greca della Calabria; contribuendo alla diffusione della consapevolezza del bene culturale come bene comune e a una cultura dei servizi che possa facilitare la fruizione, in forma partecipata, della cultura. A tale scopo, l'Associazione intende realizzare progetti di valorizzazione socio-culturale e iniziative mirate, da destinare e condividere con diverse categorie di utenza, italiane o straniere, singoli o imprese, con particolare riferimento a quei progetti con forte legame al territorio, alla sua storia e al patrimonio culturale in esso contenuto. Il tutto da divulgare e rendere accessibile in forma agevolata a tutti coloro -anche soggetti giovani, anziani, diversamente abili, di nazionalità straniera- che operino singolarmente, in gruppi Organizzati o in imprese, e che siano -anche solo potenzialmente- interessati a sperimentare nuove modalità di fruizione partecipata nell'ambito culturale, sociale ed ambientale con particolare riferimento al comune di Bova e, più in generale, all'area grecanica della Calabria.

Allo scopo, l'Associazione promuove attività di ricerca, di comunicazione, di formazione, d'intrattenimento e di scambio destinate a una comunità composita, singoli e imprese, istituzioni pubbliche e private, atte a favorire forme di condivisione, crescita individuale e collettiva, sviluppo sostenibile, a livello locale, nazionale ed internazionale.

A titolo esemplificativo, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

a) favorire la fruizione della cultura anche attraverso la conoscenza e la divulgazione delle opportunità che il patrimonio culturale della città di Bova e dell'area culturale grecanica calabrese rendono disponibili al pubblico;

b) favorire la conoscenza e lo sviluppo del patrimonio culturale dei gruppi linguistici minoritari, con particolare riferimento alla minoranza linguistica greca della Calabria;

c) realizzare progetti di valorizzazione socio-culturale mirati, da destinare alle diverse categorie di utenza (italiane o straniere), inclusi i progetti con finalità di inserimento sociale;

d) creare occasioni di partecipazione collettiva ad iniziative artistiche, musicali, storiche, linguistiche, culinarie e -più in generale- culturali, per rafforzare la consapevolezza della identità grecanica, ovvero per avvicinare i terzi alla storia, alla lingua ed alla cultura grecanica anche attraverso la visione e lo studio degli strumenti appartenuti all'antica civiltà contadina e l'approfondimento delle tradizioni locali;

e) promuovere lo sviluppo dei prodotti tipici dell'artigianato e della tradizione agropastorale favorendo anche l'organizzazione degli artigiani, dei pastori e degli agricoltori del territorio grecanico al fine di tutelare la tipicità dei prodotti e delle lavorazioni locali;

f) stimolare, attraverso l'utilizzo dei diversi strumenti di comunicazione e di relazione messi a disposizione dai soci, la diffusione della cultura e della storia grecanica anche attraverso una comunità virtuale interessata a condividere le esperienze ed a moltiplicare le opportunità di fruizione e di conoscenza;

g) favorire la progettazione di iniziative di fruizione integrata attraverso il contributo di soggetti, singoli o imprese, che operano nel territorio e che siano interessati alla sua crescita ed al suo sviluppo;

h) favorire la partecipazione all'incontro e al dialogo sui temi di maggiore attualità sociale e culturale che coinvolgano ovvero facciano riferimento all'area culturale grecanica della Regione Calabria, attraverso un'attività di convegnistica, workshop anche attraverso i canali web (incluso Facebook, Twitter, etc.) e le nuove metodologie mediali, al fine di creare una diffusa consapevolezza -a livello locale, nazionale e internazionale- delle problematiche e delle opportunità del settore, anche al fine di favorire lo sviluppo di attività produttive soprattutto per i giovani.

Al fine di perseguire le suddette finalità l'Associazione potrà, sempre in via esemplificativa e non esaustiva:

i) promuovere programmi di iniziative di intrattenimento e di divulgazione (visite, spettacoli, laboratori, itinerari a tema), tour e viaggi culturali, destinati in forma esclusiva ovvero agevolata ai propri soci;

j) promuovere, progettare, organizzare e svolgere attività e percorsi formativi, professionali, culturali o sociali strettamente finalizzati al miglioramento della conoscenza e della fruizione anche favorendo la formazione e la specializzazione di quanti se ne occupano;

k) promuovere, organizzare e realizzare manifestazioni ed eventi culturali mediante studi, convegni, conferenze, seminari, dibattiti e inchieste, approfondimenti monotematici o pluritematici, momenti informali di incontro, occasioni di approfondimento, dibattito e confronto; anche attraverso forum virtuali o in partecipazione con soggetti terzi, pubblici o privati, sulla tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico-archeologico-linguistico dell'area culturale greco-antica della Regione Calabria nonché, più in generale, sui problemi che si connettono -anche indirettamente- alle materie di interesse dell'Associazione;

l) favorire il confronto tra pubblico, specialisti del settore, imprese, enti e istituzioni, mobilitandoli intorno a progetti di ampio respiro in diversi ambiti connessi con l'oggetto dell'Associazione e favorendo la crescita di una comunità fisica o virtuale;

m) compiere ricerche, studi e sperimentazioni in armonia con i propri compiti statutari, direttamente ovvero in collaborazione con imprese, istituzioni e enti -sia pubblici che privati- incluso lo Stato, le Regioni ed i vari enti locali;

n) organizzare iniziative ed eventi connessi -anche indirettamente- alle materie di interesse dell'Associazione con l'Ente Parco nazionale dell'Aspromonte o con altri Enti di diritto pubblico o privato deputati alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente, delle risorse della biodiversità, del paesaggio e del patrimonio archeologico, storico-artistico, etnoantropologico, archivistico e architettonico;

o) elaborare, pubblicare e diffondere documentazioni, studi, ricerche e materiale didattico-formativo riguardanti la tutela del territorio, delle sue tradizioni nonché lo sviluppo di un turismo sostenibile e responsabile;

p) attivare iniziative culturali che promuovano la conoscenza delle culture identitarie, in particolar modo della civiltà contadina connessa all'area greco-antica della Calabria promuovendo, organizzando e gestendo mostre, sale lettura, punti informativi, spazi laboratorio, centri di documentazione, proiezioni, conferenze e corsi didattici;

q) progettare ed assistere alla realizzazione, anche in collaborazione con privati, imprese ed Enti, pubblici o privati, di interventi di recupero e valorizzazione dei beni storici-artistici-archeologici-linguistici dell'area culturale greco-antica della Regione Calabria, anche attraverso una costante e professionale attività di *fundraising* (quale

scienza della sostenibilità finanziaria di una causa sociale), *funding-private* e *funding-corporate*;

r) promuovere, sia in Italia che all'estero, iniziative per la valorizzazione, la tutela e la migliore conoscenza del patrimonio culturale, ambientale, storico-artistico e linguistico delle minoranze etniche e linguistiche, con particolare riferimento alla minoranza linguistica greca della Calabria, anche attivando convenzioni con persone fisiche o giuridiche o associazioni in genere, che condividano gli obiettivi dell'Associazione o, comunque, che intendano promuovere e meglio qualificare il settore di appartenenza;

s) elaborare e promuovere progetti ed iniziative di legge in materia di beni culturali e di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale dell'area greco-italica della Regione Calabria;

t) promuovere, nell'ambito di quanto di competenza dell'Associazione, il coinvolgimento attivo e responsabile delle competenti Istituzioni Pubbliche, delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e delle Imprese, delle Imprese specializzate, dei Professionisti iscritti agli Albi;

u) pubblicare per i soci (con esclusione dei giornali quotidiani) riviste, bollettini, atti di convegni, materiali audio e video, utilizzando tutte le tecnologie disponibili, incluse quelle *online*;

v) istituire, in Italia e all'Estero, borse di studio, concorsi per l'assegnazione di *stages* ovvero di premi in favore di giovani meritevoli per il loro interesse alla storia, all'arte, alla lingua, all'archeologia, alla musica, all'enogastronomia e, più in generale, alla cultura dell'area greco-italica della Calabria;

w) favorire lo sviluppo di progetti giudicati meritevoli, volti alla tutela dell'area culturale greco-italica calabrese o alle sue attività legate all'arte e alla cultura contadina, anche attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito del proprio *know-how* e la partecipazione -pure economica- alla iniziative;

x) organizzare incontri tra i soci in occasioni di festività, ricorrenze o altro;

y) fornire ai propri soci servizi turistici, quali proposte di viaggio, convenzioni e facilitazioni;

z) promuovere e favorire scambi di informazioni, intese o accordi di interesse comune, con Enti, Organismi pubblici o privati, Associazioni operanti -in Italia o all'estero- nel settore della cultura;

aa) Organizzare ogni altra attività associativa, culturale, ricreativa e editoriale lecita (esclusa l'editoria di giornali quotidiani) e aderente agli scopi dell'Associazione; nonché attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria -o anche solo opportuna- per il raggiungimento degli scopi che precedono.

L'Associazione s'inibisce lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate, con eccezione per quelle ad esse connesse o strumentali e comunque esercitate in via non prevalente.

ARTICOLO 3. L'Associazione attua le sue finalità attraverso strutture e sedi decentrate o distaccate, anche al di fuori del Comune di Bova (RC) ed anche all'estero, con attività e modalità decise dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione istituisce, su semplice delibera del Consiglio Direttivo, una o più sedi distaccate, con o senza una loro autonomia organizzativa, anche al fine di svolgere idoneamente le attività di pubblicità delle convocazioni e delle delibere di cui ai successivi artt. 12, c. 2°; 18, c. 1° e 2°; 22, lett. a) e 23 co. 3°.

L'Associazione può, purché nell'ambito dei suoi scopi statutari, svolgere ogni sua attività in collaborazione con qualsiasi ente o soggetto pubblico o privato, oppure associarsi con altre istituzioni o enti o Organizzazioni nonché promuovere e/o coordinare iniziative con Enti pubblici, privati o Organizzazioni sociali o sindacali.

SOCI - DIRITTI ED OBBLIGHI -

CONDIZIONI DI AMMISSIONE - RECESSO - ESCLUSIONE

ARTICOLO 4. Possono acquisire la qualità di soci le persone fisiche o giuridiche, nonché le associazioni o gli Enti territoriali o pubblici che, condividendo le finalità dell'Associazione, si impegnino a collaborare al loro conseguimento, nel rispetto del presente Statuto e delle delibere degli Organi dell'Associazione, assumendosi l'impegno di contribuire, in spirito di solidarietà, al raggiungimento degli scopi sociali.

Il numero dei soci è illimitato.

I soci possono essere di qualsiasi nazionalità, razza, religione o opinione politica.

I soci persone fisiche devono aver compiuto la maggiore età.

I soci sono divisi nelle seguenti categorie di associati:

a) soci fondatori, cioè coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo;

b) soci sovventori, cioè coloro che forniscano prestazioni e/o stipulino convenzioni in favore dell'Associazione e/o dei soci, anche mediante contributi e/o donativi di vario genere, volti a promuovere o agevolare l'attività dell'Associazione;

c) soci sostenitori, cioè coloro che si differiscono dai soci ordinari contribuendo all'Associazione con il versamento di una quota annuale di ammontare pari ad almeno dieci volte,

d) soci onorari, cioè coloro che, di riconosciuta elevata competenza scientifica sul territorio, la storia, la lingua, l'archeologia dell'area culturale greco-calabrese ovvero sui beni culturali o sui servizi in ambito culturale destinabili a tale area, ricevano, per motivi di prestigio o per eccezionali meriti in favore dell'Associazione e ad

insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, tale riconoscimento. I soci onorari non sono tenuti al versamento delle quote e dei contributi associativi, ma possono compiere in ogni momento delle elargizioni volontarie;

e) soci ordinari, cioè tutti coloro che non rientrano in una delle precedenti categorie.

ARTICOLO 5. La qualità di socio non è trasmissibile e si acquista, per ogni singola categoria, con l'accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente o di almeno dieci soci, nonché con il versamento della quota stabilita annualmente, per ogni categoria di socio, dal Consiglio Direttivo.

Il richiedente può impugnare l'eventuale non accettazione della sua domanda di ammissione davanti al Collegio dei Probiviri nel termine decadenziale di sette giorni.

Le quote e i contributi associativi non possono essere trasmessi ad altri né sottoposti a pegno o usufrutto, né sono rivalutabili. In ipotesi di perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa determinata, le quote e i contributi restano comunque definitivamente e irrevocabilmente acquisiti al patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 6. I soci hanno diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei soci e del Consiglio Direttivo, ottenendone copia o estratto, così come per i bilanci e i rendiconti, a proprie spese.

I soci sono obbligati:

1) al versamento della quota, sottoscritta con le modalità e nei termini disposti dal Consiglio Direttivo;

2) alla stretta osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;

3) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dagli altri Organi sociali.

L'inadempienza -grave ovvero reiterata- rispetto agli obblighi scaturenti dal presente Statuto, e/o dall'eventuale Regolamento e/o dalle deliberazioni sociali costituisce giusta causa di esclusione del socio.

Il Presidente, qualora venga a conoscenza di gravi motivi che giustifichino l'esclusione del socio, ai sensi dell'art. 24 cod. civ., invita il socio inadempiente a presentare per iscritto, entro il termine decadenziale di sette giorni, le sue eventuali giustificazioni. Nel contempo, il Presidente convoca il Consiglio Direttivo onde esaminare le giustificazioni eventualmente presentate dal socio inadempiente e deliberare i conseguenziali provvedimenti. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo; alla suddetta riunione il socio sottoposto a procedimento di esclusione, può partecipare ed intervenire ma senza diritto di voto.

Costituiscono cause legittimanti l'esclusione dell'associato, in quanto costituenti gravi motivi, il fatto che il socio:

a) non si trovi più in grado di partecipare adeguatamente al raggiungimento degli scopi sociali;

b) non abbia osservato, in più di un'occasione, lo statuto e/o le deliberazioni legittimamente assunte dagli Organi dell'Associazione;

c) si sia reso in qualsiasi modo gravemente insolvente o inadempiente verso l'Associazione. La morosità al versamento della quota associativa annuale, non immediatamente sanata a seguito di invito del Presidente, costituisce un'ipotesi di grave inadempimento ai sensi della presente lettera c);

d) arrechi in qualsiasi modo danno materiale o morale all'Associazione;

e) abbia dimostrato, nonostante specifico richiamo del Presidente, palese e ripetuto disinteresse per l'attività dell'Associazione;

f) si trovi in stato di manifesta insolvenza;

g) sia stato dichiarato fallito o sia sottoposto ad una qualsiasi procedura concorsuale;

h) sia stato dichiarato interdetto, inabilitato ovvero sottoposto a procedura di amministrazione di sostegno.

Le ipotesi di esclusione di cui alle precedenti lettere g) e h) operano di diritto contestualmente al verificarsi del fatto, così come risultante dalle certificazioni rilasciate dalle competenti Autorità.

Le deliberazioni relative all'esclusione del socio, assunte dal Consiglio Direttivo secondo quanto previsto al presente art. 6, sono immediatamente esecutive e debbono essere tempestivamente notificate dal Presidente all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con altro strumento equipollente inclusa la comunicazione con firma attestante la ricezione del destinatario. Le deliberazioni adottate dovranno essere, inoltre, registrate dal Presidente nel Libro dei Soci.

Il socio destinatario del provvedimento di esclusione può proporre opposizione davanti al Collegio dei Probiviri nel termine decadenziale di tre mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la comunicazione ovvero dal giorno della delibera del Consiglio Direttivo qualora lui vi abbia presenziato.

Oltre che nell'ipotesi di esclusione, la qualità di socio si perde per decesso ovvero per recesso.

Il recesso dell'associato che non abbia assunto l'obbligo di far parte dell'Associazione per un tempo determinato avviene mediante comunicazione scritta inviata al Presidente e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. Altrimenti avrà effetto con lo scadere dell'anno successivo.

Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio Direttivo, alla deliberazione di recesso o di esclusione

dall'Associazione, per il socio con cui sia stato instaurato un ulteriore rapporto di lavoro o di servizio consegue anche la risoluzione automatica del rapporto di lavoro o di servizio instaurato. Salvo diversa richiesta formulata con la domanda di ammissione, e di sua espressa accettazione da parte del Consiglio Direttivo, l'iscrizione del socio ordinario cessa automaticamente al termine dell'anno solare di riferimento. Con la sua iscrizione, pertanto, il socio ordinario potrà usufruire di tutti i diritti previsti per la sua categoria di socio per l'anno solare in corso, salva la richiesta di una nuova iscrizione per l'anno solare successivo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 7. Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e l'eventuale Vicepresidente;
- d) il Segretario Generale;
- e) il Collegio dei Probiviri;
- f) l'eventuale Revisore.

Assemblea dei soci

ARTICOLO 8. L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale, i quali hanno diritto di voto attivo e passivo per tutti gli argomenti sottoposti alla deliberazione dell'Assemblea nonché, con le limitazioni stabilite nel presente statuto, per tutte le cariche sociali.

ARTICOLO 9. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) approvare gli indirizzi e gli orientamenti generali dell'Associazione;
- b) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- c) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- d) approvare l'eventuale Regolamento associativo e le sue modifiche;
- e) deliberare su ogni altra materia posta dal Presidente all'ordine del giorno.

ARTICOLO 10. L'Assemblea ordinaria è valida -in prima convocazione- con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. La seconda convocazione potrà essere fissata anche nello stesso giorno della prima, purché in orario successivo.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni vincolano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

ARTICOLO 11. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, in proprio o per delega. Ogni socio presente, in proprio o per delega, può esprimere un voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare all'Assemblea da un altro socio munito di delega scritta. Nessun socio può

cumulare più di dieci deleghe. Ciascun membro del Consiglio Direttivo può cumulare sino a trenta deleghe.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio i membri del Consiglio Direttivo possono intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 12. La convocazione dell'Assemblea -ordinaria o straordinaria- viene effettuata dal Presidente a mezzo di lettera raccomandata o altro mezzo che dia prova della ricezione, inclusi posta elettronica e telefax, da spedirsi agli associati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, agli indirizzi e/o recapiti così come risultanti nel Libro Soci.

E' legittima anche la convocazione eseguita mediante raccomandata a mano, controfirmata per ricevuta, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione ovvero mediante avviso da affiggersi, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, nella sede dell'Associazione. La data di protocollo della convocazione dell'Assemblea costituisce valida prova della data di sua avvenuta ed idonea affissione.

L'invito dovrà contenere l'ordine del giorno e l'indicazione della data e dell'ora stabilita per la prima e per la seconda convocazione nonché del luogo, anche fuori della sede sociale, in cui si svolgerà la riunione.

Ricorrendo -secondo la valutazione del Presidente- motivi di urgenza, la convocazione potrà essere fatta con un preavviso di almeno tre giorni.

ARTICOLO 13. L'Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in sua assenza e se nominato, dal Vicepresidente oppure, in assenza o mancata nomina anche di questi, dal Segretario Generale.

L'Assemblea non è validamente tenuta in mancanza del Presidente o del Vicepresidente o del Segretario Generale.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario dell'Assemblea, anche non socio, nominato di volta in volta dall'Assemblea. Non si dà luogo alla nomina del segretario dell'Assemblea quando il verbale è redatto da un notaio.

L'Assemblea -sia ordinaria che straordinaria- delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 14. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Salvo quando la richiesta di convocazione appaia palesemente diretta a conseguire intenti di mero disturbo dell'attività associativa, il Presidente deve convocare senza indugio l'Assemblea onde deliberare sugli argomenti proposti da trattare quando ne è fatta motivata richiesta da parte di almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto o di almeno un quarto dei membri del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 15. Tutte le decisioni dell'Assemblea ordinaria dei soci, con esclusione di quelle per le quali la legge prevede

la formula assembleare, possono essere adottate -su iniziativa del Presidente- mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso, la proposta di deliberazione deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo a verificarne la provenienza e ad avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta, inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica.

La proposta deve indicare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

Ai soci aventi diritto di voto è assegnato un termine non inferiore a dieci giorni per trasmettere al Presidente la risposta, la quale deve contenere un'approvazione o un'astensione o un diniego, sottoscritta in calce al documento ricevuto.

In caso di mancata risposta nel termine come sopra fissato, il consenso di quel socio si intende negato.

Il Presidente deve raccogliere le risposte ricevute e comunicarne il risultato con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, a tutti i soci e -se nominato- al Revisore, indicando: i soci favorevoli, contrari o astenuti; la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine di cui al 4° comma del presente art. 15; eventuali dichiarazioni, purché relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dal socio nella sua risposta.

La proposta s'intende approvata qualora le risposte contenenti la sua approvazione costituiscano la maggioranza del numero dei soci aventi diritto di voto.

Le decisioni degli associati, adottate con le modalità di cui al presente art. 15, devono risultare da apposito verbale redatto a cura del Presidente ed inserito nel Libro delle Assemblee.

ARTICOLO 16. L'Assemblea straordinaria delibera sulle proposte di modifica dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Essa è convocata dal Presidente con le medesime modalità stabilite per quella ordinaria. E' regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati.

Il verbale è redatto da un Notaio scelto dal Presidente.

ARTICOLO 17. In mancanza di valida convocazione, l'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente su tutte le materie sottoposte alla sua valutazione quando sono presenti tutti i soci, in proprio o

per delega, nonché l'eventuale Revisore; e nessuno si opponga alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno.

ARTICOLO 18. Tutte le delibere Assembleari sono esposte presso la sede dell'Associazione, entro dieci giorni dalla data di deliberazione, per un periodo di almeno due mesi.

Tutti i soci, particolarmente quelli che sono stati assenti all'Assemblea, sono tenuti a prendere tempestiva visione della relativa delibera presso la sede dell'Associazione. In ogni caso, gli effetti della conoscenza legale di detta delibera, da parte dei soci che non abbiano partecipato all'Assemblea, si hanno dal giorno successivo alla data di affissione di cui al precedente paragrafo, così come risultante dal protocollo dell'Associazione.

Consiglio Direttivo

ARTICOLO 19. Il Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre ad un massimo di ventuno soci, è eletto dall'Assemblea dei soci.

La maggioranza dei soci fondatori può indicare all'Assemblea fino ad un quarto dei componenti del Consiglio Direttivo da eleggere.

L'Assemblea elegge altresì il Presidente scegliendolo tra una terna di candidati proposta dal socio fondatore Luca MICHELETTA.

La carica di membro del Consiglio Direttivo è gratuita. E' però ammesso il diritto al rimborso delle spese anticipate.

ARTICOLO 20. Il Consiglio Direttivo:

a) approva le linee strategiche dell'Associazione, in relazione alla programmazione annuale e semestrale, nonché l'indirizzo culturale e scientifico;

b) approva le linee direttive di gestione dell'Associazione, in riferimento all'uso programmatico delle sue risorse e del suo patrimonio;

c) ratifica il progetto di bilancio preventivo e consuntivo, nonché la relazione sull'attività svolta, proposti dal Presidente e da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea dei soci;

d) redige la proposta di eventuale Regolamento dell'Associazione e delle sue modifiche, che sottopone all'Assemblea dei soci per la definitiva approvazione;

e) assegna specifici incarichi ai suoi componenti, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega;

f) delibera in merito all'esclusione dei soci, secondo quanto previsto al precedente art. 6;

g) delibera in merito all'entità e alle modalità di versamento delle quote associative annuali per ogni categoria di socio;

h) istituisce ed assegna borse di studio, sovvenzioni, premi e contributi ai giovani che si sono segnalati in attività concernenti gli scopi dell'Associazione;

i) delibera, su proposta del Presidente, di accettare o meno eventuali eredità, donazioni, lasciti, erogazioni ovvero beni in comodato gratuito in favore dell'Associazione.

ARTICOLO 21. Tutti i membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Ogni componente del Consiglio Direttivo cessa dalla carica per scadenza dell'incarico, revoca da parte dell'Assemblea dei soci, dimissioni, decesso.

La decadenza si determina automaticamente nell'ipotesi di perdita, per qualsiasi causa determinata, della qualità di socio.

Fatto salvo quanto stabilito al comma 2 del precedente art. 19, il Presidente, nel caso di cessazione -per qualsiasi causa- di un membro del Consiglio Direttivo, qualora i membri rimasti siano inferiori al minimo previsto al precedente art. 19, dovrà convocare tempestivamente l'Assemblea dei soci per deliberare sulla sostituzione del cessato. Qualora i membri rimasti siano almeno del numero minimo previsto, il Presidente ha facoltà di convocare l'Assemblea dei soci per la nomina di nuovi componenti del comitato direttivo.

Nelle more della nuova nomina, riducendosi il numero dei componenti al di sotto del minimo stabilito dal presente statuto, il Consiglio Direttivo procede, attraverso cooptazione, a ricoprire la carica mancante.

ARTICOLO 22. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta questi ne ravvisi la necessità ovvero quando ne faccia richiesta almeno la metà dei suoi componenti.

La convocazione può essere fatta:

a) con affissione presso la sede dell'Associazione almeno sette giorni prima della data della riunione. La data di protocollo della convocazione del Consiglio Direttivo costituisce valida prova della data di sua avvenuta affissione presso la sede legale dell'Associazione;

b) con qualsiasi mezzo che dia prova della sua ricezione, inclusi posta elettronica, telegramma, telefax o raccomandata a mano, almeno tre giorni prima della data prevista ovvero, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

In mancanza di valida convocazione, il Consiglio Direttivo delibera validamente su tutte le materie sottoposte alla sua valutazione quando sono presenti tutti i suoi componenti e l'eventuale Revisore e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 23. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti, tra cui il Presidente; e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

In caso di parità dei voti, prevale quello espresso dal Presidente.

Le delibere del Consiglio Direttivo vengono raccolte nel Libro verbali ed affisse, entro dieci giorni dalla loro data,

anche solo per estratto, nella sede dell'Associazione per un periodo di almeno due mesi.

ARTICOLO 24. Le decisioni del Consiglio Direttivo possono anche essere adottate, per scelta del Presidente, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno dei suoi componenti. In tal caso il Presidente comunica a tutti gli altri componenti il testo della decisione proposta, fissando un termine, non inferiore a 36 (trentasei) ore, entro il quale ciascuno deve far pervenire l'eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso di quel consigliere si intende negato.

Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso, l'astensione, ovvero il dissenso alla stessa.

Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dall'Associazione.

La riunione del Consiglio Direttivo può alternativamente tenersi, su decisione del Presidente, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, in qualunque luogo del mondo, per audioconferenza o videoconferenza. Ciò a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il Consiglio Direttivo deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla Legge.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo può partecipare, senza diritto di vot, il Presidente onorario.

Il Presidente - eventuale Vicepresidente

ARTICOLO 25. Il Presidente, oltre a quanto già previsto nel presente statuto:

a) è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatto salvo solo quanto di competenza di altri Organi dell'Associazione;

b) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione;

c) ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi solamente quelli che la legge o il presente statuto riservano alla decisione degli altri Organi dell'Associazione;

d) è il responsabile esecutivo, di concerto con il Consiglio Direttivo, delle decisioni dell'Assemblea dei soci e ne cura ogni fase attuativa;

e) mantiene le relazioni istituzionali e le attività di comunicazione;

f) può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, con il più ampio potere di operare sugli stessi nonché di chiedere e utilizzare i fidi;

g) ha la rappresentanza -attiva e passiva- dell'Associazione in giudizio, davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa, in qualunque grado e giurisdizione, nominando all'uopo avvocati e procuratori alle liti nonché revocandoli.

ARTICOLO 26. Il Consiglio Direttivo può nominare un Vicepresidente, il quale sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di questi. L'esercizio da parte del Vicepresidente dei poteri del Presidente costituisce valida prova, nei confronti dei Terzi, della sussistenza di assenza o impedimento del Presidente.

ARTICOLO 27. L'uso delle risorse dell'Associazione da parte del Presidente, incluso il rimborso delle spese da lui anticipate, sono regolate dal presente Statuto e dall'eventuale Regolamento. Le predette risorse dell'Associazione ricadono nella sfera di competenza del Presidente il quale ne ha titolarità d'uso e responsabilità e ne determina, di concerto con il Consiglio Direttivo, la migliore destinazione sulla base delle finalità associative.

Il Presidente può avvalersi, se da lui giudicato opportuno, del supporto tecnico di esperti e consulenti il cui costo sarà a carico dell'Associazione.

ARTICOLO 28. Il Presidente dura in carica sei anni, è rinominabile e cessa dalla carica per scadenza dell'incarico, revoca da parte del Consiglio Direttivo, dimissioni, decesso.

Il Segretario Generale

ARTICOLO 29. Il Segretario Generale, oltre a quanto già previsto nel presente statuto:

a) redige, di concerto con il Presidente, il Bilancio preventivo e consuntivo nonché la Relazione sull'attività svolta, che propone al Consiglio Direttivo per la ratifica e per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea dei soci;

b) analizza e verifica l'andamento dei programmi di attività rispetto ai bilanci consuntivi;

c) cura le problematiche e gli adempimenti amministrativi e fiscali dell'Associazione, sovrintendendo alla gestione finanziaria ed amministrativa;

d) nel caso il Presidente gli conferisca procura, opera autonomamente sui conti correnti bancari e postali dell'Associazione, purché senza utilizzazione del fido;

e) è incaricato della custodia dei fondi e del patrimonio dell'Associazione.

Il Segretario Generale dura in carica quattro anni, è rinominabile e cessa dalla carica per scadenza dell'incarico, revoca da parte dell'Assemblea dei soci, dimissioni, decesso.

Il Segretario Generale può avvalersi, se da lui giudicato opportuno e di concerto con il Presidente, del supporto tecnico di esperti e consulenti il cui costo sarà a carico dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri

ARTICOLO 30. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, di qualificata preparazione nel campo giuridico, nominati dal Consiglio Direttivo. Quest'ultimo potrà altresì nominare un membro supplente, con i medesimi requisiti e che sostituisca l'eventuale membro effettivo assente ovvero, fino alla sua sostituzione, dimissionario.

La carica di Probiviro è incompatibile con la qualità di socio o con la partecipazione a qualsiasi altro Organo dell'Associazione.

I membri effettivi del Collegio dei Probiviri scelgono al proprio interno il Presidente, il quale ha il compito di convocare, con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo, il Collegio dei Probiviri indicando luogo, data e orario nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

Il Presidente del Collegio potrà altresì sostituire la riunione in presenza con comunicazioni e deliberazioni a distanza, tramite posta elettronica o altri sistemi informatici e telematici.

Le determinazioni del Collegio dei Probiviri sono raggiunte con il voto favorevole di almeno due componenti, considerando anche il voto del membro supplente il quale andrà a sostituire il membro effettivo eventualmente impossibilitato a partecipare.

I probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei probiviri ha il compito di:

- a) decidere sul rispetto delle norme statutarie;
- b) dirimere eventuali controversie tra gli organi associativi, tra gli associati, o tra i primi e i secondi, sorte nell'ambito delle attività dell'Associazione nonché quelle che possono sorgere nell'applicazione dello statuto;
- c) decidere definitivamente in merito ai ricorsi presentati ai sensi dell'art. 5 co.2° e dell'art. 6 quart'ultimo comma dello statuto;
- c) esprimere parere vincolante sull'interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti;
- d) accertare le eventuali cause di incompatibilità di coloro che ricoprono cariche o incarichi associativi.

Il Collegio giudica, *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono vincolanti ed inappellabili, salvo che nel caso di espressa violazione di Legge, ed hanno valore all'interno dell'Associazione. Il Presidente dell'Associazione viene regolarmente informato delle decisioni del Collegio dei Probiviri e ne cura l'attuazione.

Per le modalità di funzionamento, il Collegio predispone ed approva all'unanimità un suo Regolamento interno.

Il Revisore

ARTICOLO 31. Quando la legge prevede l'obbligo della presenza di un Organo di Controllo, ovvero quando l'Assemblea dei soci, anche se a ciò non dovuta, ne decide l'istituzione, esso è costituito da un Revisore, iscritto nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e tenuto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nominato dall'Assemblea dei soci.

Il Revisore controlla l'amministrazione dell'Associazione; vigila sull'osservanza delle Leggi, dello Statuto e del Regolamento interno; accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza della proposta di bilancio ratificata dal Consiglio Direttivo alle risultanze dei libri e scritture contabili; partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo; assolve a tutte le altre funzioni stabilite dalla legge per l'Organo di Controllo di un'associazione.

Il Revisore -sempre che persistano i presupposti per la sua nomina- resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Egli è rieleggibile.

Il Revisore ha le stesse funzioni e gli stessi doveri e poteri di un collegio sindacale.

La retribuzione annuale del Revisore è determinata dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina e per tutto il tempo di durata della carica.

IL PRESIDENTE ONORARIO

ARTICOLO 32. Il Presidente onorario, scelto tra le personalità che si sono caratterizzate per particolari meriti rispondenti agli scopi associativi, può essere nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente onorario non ha la rappresentanza dell'Associazione né poteri e può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente onorario dura in carica due anni ed è rieleggibile. Egli svolge la sua carica gratuitamente salvo il rimborso delle spese.

IL COMITATO SCIENTIFICO - EVENTUALI COMMISSIONI

ARTICOLO 33. Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo anche tra i non soci. Esso è composto da cinque a trenta membri, inclusi i membri di diritto, di riconosciuta elevata competenza scientifica sulle materie rientranti negli scopi dell'Associazione ovvero nei settori istituzionali di quest'ultima.

Sono membri di diritto del Comitato Scientifico il Presidente dell'Associazione e l'eventuale Presidente Onorario.

Il Comitato Scientifico elegge al suo interno il proprio Presidente il quale ha la funzione di convocare le riunioni

del Comitato Scientifico e di coordinarsi con il Presidente dell'Associazione per l'individuazione degli obiettivi e delle priorità.

I componenti del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il Comitato Scientifico assolve a funzioni di proposta e di impulso affinché l'attività dell'Associazione risponda, anche sotto il profilo tecnico, scientifico e qualitativo, agli scopi statutari. In particolare esso:

1) elabora e propone al Consiglio Direttivo progetti di iniziative e attività per il perseguimento degli scopi istituzionali, anche attraverso forme di collaborazione con soggetti ed enti esterni, nazionali e internazionali;

2) esprime pareri non vincolanti al Consiglio Direttivo sulle segnalazioni e le richieste di assegnazione di borse di studio, sovvenzioni, premi e contributi, o di inserimento di nuove persone nei ruoli apicali tecnico-scientifici dell'Associazione;

3) esprime il proprio parere non vincolante sulle altre questioni a esso demandate dal Presidente dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico può operare anche attraverso proprie commissioni costituite al suo interno in ragione della specialità delle competenze e delle materie.

Di propria iniziativa, ovvero ogni qualvolta ne facciano richiesta la maggioranza dei componenti, il suo Presidente convoca il Comitato Scientifico o la singola commissione con avviso scritto recante l'ordine del giorno e inviato, con qualunque mezzo idoneo, con almeno cinque giorni liberi d'anticipo. Le riunioni sono valide con l'intervento -anche in video o teleconferenza- della maggioranza dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente del Comitato Scientifico.

La carica di membro del Comitato Scientifico è gratuita. E' ammesso il solo diritto di rimborso delle spese anticipate.

PATRIMONIO E FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 34. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote dei soci;
- b) dai contributi ordinari o straordinari versati dai soci o dai terzi;
- c) dai beni mobili e immobili che divengono di proprietà dell'Associazione, destinati ai fini statutari;
- d) da erogazioni, eredità, donazioni o lasciti;
- e) da liberalità degli associati e/o di terzi, persone fisiche o giuridiche;
- f) da contributi statali, regionali, di enti locali e istituzioni in genere, dell'Unione Europea, di fondazioni e/o Organismi internazionali;
- g) da fondi di riserva, costituiti dalle eccedenze di bilancio.

Il finanziamento annuale proviene:

a) dalle quote annuali e dalle elargizioni volontarie dei soci. Le elargizioni volontarie possono essere sollecitate dal Consiglio Direttivo per finanziare specifici progetti;

b) da ogni altra entrata, pubblica o privata, derivante da iniziative di ogni genere destinate al finanziamento dell'Associazione per uno o più specifici progetti;

c) dalle prestazioni o altre utilità effettuate dai soci;

d) da ogni entrata relativa alle attività istituzionali, che concorra ad incrementare l'attività associativa;

e) dai proventi della cessione dei beni e servizi agli associati e/o a Terzi; cessioni comunque finalizzate al raggiungimento dei soli obiettivi istituzionali;

f) dalle entrate derivanti dalle pubblicazioni, organizzazione di corsi di formazione o specializzazione, conferenze e convegni, con espresso obbligo di reinvestire le somme ricavate nelle attività dell'Associazione.

Le risorse dell'Associazione potranno essere utilizzate esclusivamente per il raggiungimento degli scopi indicati nel presente statuto; con categorica esclusione di qualsiasi altra finalità, incluso quella commerciale.

ARTICOLO 35. L'esercizio sociale inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

Gli eventuali avanzi di gestione, determinati con il conto consuntivo in base al fondo finale di cassa più le entrate accertate e non riscosse, meno le spese impegnate e rimaste da pagare, potranno essere destinate, con l'approvazione dell'Assemblea dei soci, a finanziare le spese dell'anno successivo a quello cui il consuntivo si riferisce.

E' fatto assoluto divieto di distribuzione tra i soci, sotto qualsiasi forma diretta o indiretta, dell'avanzo e degli utili di gestione, nonché dei fondi, delle riserve economiche e finanziarie, per l'intero periodo di esistenza dell'Associazione e all'atto del suo scioglimento, salvo diversa disposizione di legge.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE -

LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ARTICOLO 36. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, che provvede contestualmente alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone i poteri e l'eventuale compenso.

In caso di liquidazione, l'eventuale patrimonio presente alla data dell'estinzione dovrà essere utilizzato per il soddisfacimento dei creditori dell'Associazione.

Il patrimonio residuo sarà devoluto ad Associazioni o Istituzioni con finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23/12/1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni.

RINVIO

ARTICOLO 37. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alla normativa sulle Associazioni riconosciute, di cui al Libro I°, Titolo II°, Capo II° del

Codice Civile, e all'ulteriore vigente normativa in materia di associazioni, in quanto compatibile.